

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Qualità di erede

In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 30.08.2018, n. 21436

...omissis...

1)- Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 459, 474, 754 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, poichè la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che, pur in assenza della accettazione dell'eredità da parte dell'erede, la stessa fosse legittimata passiva rispetto all'azione da parte dell'Inps di recupero del credito del de cuius. Sostiene la ricorrente che erroneamente il Giudice del gravame aveva posto a suo carico l'onere di dimostrare la carenza di legittimazione passiva, così invertendo i principi in tema di rispettivi oneri probatori. Deve osservarsi che la Corte di appello ha posto a fondamento del proprio giudizio la circostanza che, pur a seguito dell'invito ad allegare eventualmente la rinuncia all'eredità, fatto in sede di richiesta di pagamento sulla base del titolo esecutivo nei confronti del de cuius, l'erede non avesse dimostrato la sua estraneità all'asse paterno e, dunque la oggettiva rinuncia alla eredità (peraltro in assenza di cespiti e beni da ereditare).

Occorre valutare quale siano i rispettivi oneri probatori nell'ambito di un giudizio così promosso.

Questa Corte ha già chiarito che "In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità" (Cass. n. 10525/2010).

Il principio espresso impone dunque a chi agisce in giudizio l'onere di provare la qualità di erede del soggetto chiamato in causa.

Nel caso di specie è stato ritenuto dalla Corte territoriale che l'onere in questione fosse stato assolto con la mancata risposta all'invito dell'Inps di pagare il debito ovvero di allegare la rinuncia all'eredità. Il disinteresse dimostrato dalla ricorrente all'invito dell'Inps, la mancata allegazione di una effettiva rinuncia all'eredità, e la mancanza di fatti idonei ad escludere la accettazione dell'eredità, costituiscono, a parere della Corte di merito, indicatori della accettazione tacita della eredità.

Vale la pena di ribadire che la accettazione tacita si configura come un "comportamento concludente del chiamato all'eredità" (Cass. n. 21902/2011).

Deve ritenersi che ai fini della tacita accettazione possono essere significative attività di concreta gestione dei beni del de cuius che esplicitino il chiaro interesse dell'erede a subentrare nell'asse ereditario, mentre attesta un contrario atteggiamento il disinteresse manifestato dal chiamato all'eredità rispetto ad azioni di terzi dirette a rivendicare il pagamento di debiti del de cuius.

In tale ultima ipotesi deve anche considerarsi, in ragione della esigenza di garantire la stabilità e certezza dei rapporti giuridici tra le parti, la necessità di realizzare una equilibrata coesistenza tra il diritto dell'erede a scegliere se subentrare o meno nel patrimonio del de cuius (nel termine della prescrizione decennale a lui assegnato dall'art. 480 c.c.), e la necessità di chiarezza per i creditori.

In proposito e con la precisa finalità di stabilizzare i rapporti giuridici, l'art. 481 c.c., stabilisce che chiunque abbia interesse, possa richiedere all'autorità giudiziaria la fissazione di un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetta o rifiuti la stessa.

Il quadro di interessi e diritti contrapposti viene così a ricomporsi nella possibilità di garantire all'erede la facoltà di scegliere se subentrare al de cuius nel termine di

prescrizione decennale, con il solo limite rappresentato dalla possibilità concessa a chi abbia interesse, di ridurre, con specifica domanda giudiziaria, il detto lasso temporale. Nel caso di specie, pertanto, l'Inps, avendo interesse a individuare l'erede, avrebbe dovuto far ricorso alla previsione dell'art. 481 c.c., così imponendo alla chiamata all'eredità una scelta più rapida rispetto a quella a lei consentita nel termine decennale.

In difetto di tale procedimento la attuale ricorrente, al momento della emissione del decreto ingiuntivo a lei diretto, risultava priva della legittimazione passiva, in quanto non risultava erede dell'originario debitore dell'Inps non avendo manifestato la sua scelta in tal senso e non essendo neppure intervenuti comportamenti qualificabili come concludenti nel senso sopra descritto. Il motivo risulta quindi fondato.

2)- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1334 e 2942 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo al mancato accertamento della prescrizione. La ricorrente deduce che gli atti considerati quali interruttivi della prescrizione sono privi di validità a tal fine, in quanto tardivamente prodotti e comunque non allegata la prova della loro ricezione (mancano gli avvisi di ricevimento).

3)- Con il terzo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 475 e 477 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, non avendo, la Corte di appello, accertato e dichiarato come l'opposto decreto ingiuntivo fosse stato notificato alla ricorrente in modo inefficace in quanto sprovvisto dei requisiti necessari.

Atteso l'accoglimento del primo motivo, accertativo della carenza di legittimazione passiva della ricorrente, gli ulteriori due motivi dalla stessa proposti devono ritenersi assorbiti.

Con riguardo al motivo accolto deve quindi essere cassata la sentenza e, non risultando necessari ulteriori accertamenti, deve decidersi nel merito rilevando la carenza della legittimazione passiva di I.A. e accogliendo l'originaria opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 2205 del 1993, oggetto del giudizio.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio liquidate come da dispositivo in base al principio della soccombenza.

pqm

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione. Condanna l'Inps a pagare le spese di tutti i gradi del giudizio come di seguito liquidate: Euro 750,00 di cui Euro 400,00 per diritti quanto al primo grado del giudizio; Euro 1.000,00 di cui Euro 750,00 per onorari quanto al giudizio di appello; Euro 1.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2018